

## **ATTI DEL DIRETTORE GENERALE**

### **DELIBERAZIONE N. 335 del 13/04/2022**

#### **OGGETTO:**

CONVENZIONE ATTIVA CON ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA CARDIOLOGIA EMODINAMICA. PERIODO DAL 15 APRILE 2022 AL 14 APRILE 2023.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione  
Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA SILVIA  
Il Funzionario istruttore: GRAPA MARIANA

Fascicolo n. 75 - 0 Anno 2021  
Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: SI  
Soggetta a privacy: NO  
Pubblicazione differita: NO  
Con introiti: SI  
Con oneri: NO

**PREMESSO** che:

- l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a “*concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 “*Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari*” (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 “*Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende*”, prevedono “*il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia*”;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30, che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento della spesa;

**PRECISATO** che, l'ASST Niguarda con note conservate agli atti ha chiesto la disponibilità di ASST Nord Milano ad avviare una collaborazione tra i due enti nell'ambito della cardiologia emodinamica, rappresentando la necessità di reperire in tempi brevi personale dirigente medico specializzato nell'ambito della cardiologia emodinamica e contestualmente la possibilità di avviare percorsi formativi e di tutoraggio a favore del personale di ASST Nord Milano;

**CONSIDERATO** che il Direttore della U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica del P.O. Edoardo Bassini, dr.ssa Simona Pierini, il Responsabile del Servizio di Fisica Medica, dr. Luigi Vismara, e il Direttore Medico F.F. del P.O. Edoardo Bassini hanno espresso parere favorevole alla stipula della predetta convenzione, fornendo le opportune motivazioni (conservati in atti);

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli conservato in atti, in merito alla stipula della convenzione di cui trattasi;

**PRECISATO** che, le principali opportunità di collaborazione con un centro avanzato, come quello accreditato presso l'ASST Niguarda, dotato peraltro di Cardiochirurgia on-site con funzione di back-up su casi complessi oltre che di tutti i livelli assistenziali post-operatori, per il centro emodinamico senza cardiochirurgia on-site, si potrebbero configurare opportunità tra cui:

- > trasferire pazienti complessi presso il centro convenzionato con continuità di cura, ovvero attraverso la collaborazione delle due équipe mediche presso il centro convenzionato nella fase peri-operatoria;
- > crescita professionale dei professionisti sanitari che possono in questo modo apprendere tecniche e acquisire competenze e autonomia su interventi complessi;
- > consolidamento di competenze, ovvero la possibilità di avere il supporto dei medici del centro convenzionato per procedure complesse eseguibili presso il proprio centro emodinamico;
- > possibilità di interscambio di figure professionali con competenze adeguate tra i due centri, anche al fine organizzativo, qualora ve ne sia necessità;

**RILEVATO** che le attività di collaborazione tra i due enti sono indispensabili per assicurare le prestazioni all'utenza nell'ambito della cardiologia emodinamica che di seguito si evidenziano:

1) prestazioni relative al supporto tecnico-specialistico offerto da U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica dell'ASST Nord Milano a favore della S.C. Cardiologia 1 – Emodinamica dell'ASST Niguarda nell'ambito dei trattamenti che comportano assistenza medica alle procedure ordinarie previste in emodinamica, tra cui: interventistica coronarica;

2) percorsi formativi e di tutoraggio offerti da S.C. Cardiologia 1 – Emodinamica dell'ASST Niguarda a favore del personale della U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica dell'ASST Nord Milano per procedure non eseguite attualmente riportate di seguito a titolo semplificativo e non esaustivo:

- > TAVI (sostituzione valvolare aortica transcateretere);
- > riparazione mitralica con tecnica edge-to-edge (Mitraclip o Pascal);

- > anuloplastica mitralica;
- > sostituzione della valvola mitralica con bioprotesi (valve-in-valve o valve-in-ring);
- > chiusura percutanea dell'auricola sinistra;
- > chiusura di leak paravalvolari;
- > ricanalizzazione di occlusioni totali croniche coronariche;
- > trattamento percutaneo di lesioni coronariche complesse con necessità di supporto meccanico al circolo (Impella);

**RILEVATO** che per le prestazioni rese dai professionisti dell'ASST Nord Milano previste dalla convenzione nell'attività 1:

- > saranno erogate senza che vengano in alcun modo compromesse le attività istituzionali;
- > dovranno consentire il rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" e dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019, Area Sanità;
- > saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale Dirigente Medico della U.O.C. interessa con rapporto di lavoro esclusivo, con le modalità di seguito evidenziate:
  - **accessi:** dal lunedì al sabato, tra le ore 07:00 e le ore 19:00, per circa n. 1 accesso alla settimana per un numero di ore mensili stimato essere in circa 30 ore;
  - **compensi:** Euro 100,00/h, lordi;

**DATO ATTO** che l'ASST Nord Milano e ASST Niguarda garantiscono, come previsto dall'art. 112 del D.Lgs 101/2020 che i lavoratori coinvolti nelle attività della collaborazione di cui trattasi siano classificati ai fini della radioprotezione, siano sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica e giudicati idonei, siano formati e informati sui rischi derivanti all'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

**DATO ATTO** che le Parti, in coerenza con i principi di cui sopra, hanno riconosciuto il comune interesse allo svolgimento delle attività in argomento;

#### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che all'art. 15-quinquies, comma 2, lett. c) disciplina le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti prevedendo la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
- le Linee guida n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" prevede che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari" i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intra-muraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale" che, all'art. 8, disciplina "l'Attività aziendale a pagamento"; in particolare, il comma 1, prevede che: "L'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria"; il comma 2: "L'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni";
- il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e l'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità, in materia di orario di lavoro;
- il C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità:
  - art. 24 "Orario di lavoro dei dirigenti";
  - art. 114 "Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti";

- art. 115 "Tipologie di attività libero professionali intramuraria";
- art. 117 "Altre attività a pagamento";

**RIBADITO** che le attività contemplate dalla convenzione:

- saranno erogate senza che vengano in alcun modo compromesse le attività istituzionali;
- dovranno consentire il rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" e dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019, Area Sanità;
- verranno svolte dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, fuori orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

**DATO ATTO** che l'introito presunto riferito a un periodo di circa 12 mesi, ammontante a Euro 5.000,00, potrà essere annotato in contabilità generale ai conti di bilancio come riportato nel parere contabile;

**RICORDATO** che l'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1, del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità, prevede che i compensi per l'attività di consulenza di cui trattasi siano ripartiti secondo le modalità indicate dal vigente Regolamento Aziendale per la Libera Professione;

**VISTO** il testo di Convenzione allo scopo predisposto e condiviso a mezzo e-mail con il contraente, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare la stipula della convenzione con la ASST Niguarda – dal 15 aprile 2022 fino al 14 aprile 2023, alle condizioni sopracitate, quale attività prevista dal C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità (art. 117), nelle more di una revisione complessiva dell'attività professionale richiesta a pagamento da terzi e dell'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1, (C.C.N.L. sopra richiamato), che dovrà stabilire quanto previsto dal comma 8 dell'art. 117 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;

**PRECISATO** che i calcoli relativi alla determinazione dei compensi, da attribuire ai Dirigenti Medici interessati per l'attività svolta nell'ambito della convenzione in esame e dell'IRAP, saranno eseguiti a cura della U.O.S. Bilancio e Rendicontazione; posto che i relativi introiti non sono allo stato quantificabili, in via indicativa si annota ai conti di bilancio come riportato nel parere contabile, la somma di Euro 5.000,00 per il periodo di mesi 12;

**RITENUTO** necessario di incaricare:

- > il Direttore della U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica, dr.ssa Simona Pierini quale supervisore della conduzione della convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;
- > il Responsabile del Servizio di Fisica Medica dell'ASST Nord Milano, dott. Luigi Vismara, con il compito di vigilare e supervisionare tutto quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs 101/2020;
- > il Direttore Medico F.F. del P.O. Edoardo Bassini di vigilare – di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata – sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;

**SU PROPOSTA** del Responsabile della U.O.C. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

**ATTESO** che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie le annotazioni contabili, come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

**- d e l i b e r a -**

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare il testo della convenzione tra ASST Nord Milano e ASST Niguarda per attività di collaborazione nell'ambito del supporto tecnico-specialistico offerto da U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica dell'ASST Nord Milano a favore della S.C. Cardiologia 1 – Emodinamica dell'ASST Niguarda nell'ambito dei trattamenti chirurgico-interventistici;
- di autorizzare la sottoscrizione della convenzione sopra descritta, con validità dal 15 aprile 2022 al 14 aprile 2023, con possibilità di rinnovo (non tacito) alla scadenza;
- di evidenziare le prestazioni rese dai professionisti dell'ASST Nord Milano previste dalla convenzione nell'attività 1:
  - > saranno erogate senza che vengano in alcun modo compromesse le attività istituzionali;
  - > dovranno consentire il rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" e dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019, Area Sanità;
  - > saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale Dirigente Medico della U.O.C. interessa con rapporto di lavoro esclusivo, con le modalità di seguito evidenziate:
    - **accessi:** dal lunedì al sabato, tra le ore 07:00 e le ore 19:00, per circa n. 1 accesso alla settimana per un numero di ore mensili stimato essere in circa 30 ore;
    - **compensi:** Euro 100,00/h, lordi;
- di incaricare:
  - > il Direttore della U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica, dr.ssa Simona Pierini quale supervisore della conduzione della convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;
  - > il Responsabile del Servizio di Fisica Medica dell'ASST Nord Milano, dott. Luigi Vismara, con il compito di vigilare e supervisionare tutto quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs 101/2020;
  - > il Direttore Medico F.F. del P.O. Edoardo Bassini di vigilare – di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata – sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;
- di precisare che gli introiti, calcolati su un periodo di 12 mesi, pari a presunti Euro 5.000,00, saranno annotati ai conti del bilancio come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

**Proposta n° 328 del 30/03/2022**

**OGGETTO: CONVENZIONE ATTIVA CON ASST GRANDE OSPEDALE  
METROPOLITANO NIGUARDA AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI  
COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA CARDIOLOGIA EMODINAMICA.  
PERIODO DAL 15 APRILE 2022 AL 14 APRILE 2023.**

**Parere Contabile**

**Parere: Favorevole**

**Data: 01/04/2022**

**Note:**

**Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie  
Dott.ssa Domenica Luppino**

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A
Eco	630500006	ALP - Consulenze (ex art. 55, c. 1lett c)	San	1.187,51	2023	01/01/2023	14/04/2023
Eco	850500223	IRAP - alp 8,5%	San	258,04	2022	15/04/2022	31/12/2022
Eco	850500223	IRAP - alp 8,5%	San	106,25	2023	01/01/2023	14/04/2023
Eco	630500006	ALP - Consulenze (ex art. 55, c. 1lett c)	San	2.883,92	2022	15/04/2022	31/12/2022
Eco	432500230	ALP - convenzioni	San	1.458,34	2023	01/01/2023	14/04/2023
Eco	432500230	ALP - convenzioni	San	3.541,66	2022	15/04/2022	31/12/2022

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

DELIBERAZIONE N. 335 / 2022 DEL 13/04/2022

OGGETTO: Convenzione attiva con ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda avente ad oggetto attività di collaborazione nell'ambito della Cardiologia Emodinamica. Periodo dal 15 aprile 2022 al 14 aprile 2023.

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 13/04/2022 al giorno 01/05/2022.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n. di R.G.

**Convenzione tra ASST Nord Milano e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda avente ad oggetto attività di collaborazione nell'ambito della Cardiologia Emodinamica**

**TRA**

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano** (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 169 del 22.02.2022 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Dirigente Amministrativo della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Fiona Silvia Brera

**E**

**ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda** (appresso denominata "ASST Niguarda") - (P.IVA e C.F. 09315660960), con sede legale in Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano (MI), in persona del dott. Marco Bosio, Direttore Generale e Legale Rappresentante

**PREMESSO CHE**

- l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'ASST Niguarda ha chiesto la disponibilità di ASST Nord Milano ad avviare una collaborazione tra i due enti nell'ambito della cardiologia interventistica, rappresentando la necessità di reperire personale medico specializzato ed avviare contestualmente percorsi formativi e di tutoraggio a favore del personale

di ASST Nord Milano;

- l'attuale attività di emodinamica comprende un'ampia tipologia di procedure di diagnostica invasiva e di interventistica coronarica e strutturale. Non tutte le strutture cardiologiche sono in grado di offrire l'intera gamma di trattamenti disponibili per una serie di motivi organizzativi, di disponibilità di tecnologie e di competenze professionali. Dall'altro lato strutture più complete hanno a disposizione tecnologie tecniche e percorsi stabiliti, ma si potrebbero avvantaggiare di una stretta collaborazione con altri centri per la gestione condivisa dei pazienti e per un supporto con personale in sala qualora ve ne fosse necessità;

- le principali opportunità di collaborazione con centri esterni per un centro avanzato, come quello accreditato presso l'ASST Niguarda, dotato peraltro di Cardiocirurgia on-site con funzione di back-up su casi complessi oltre che di tutti i livelli assistenziali post-operatori, sono così riassumibili:

- mantenere uno standard elevato attraverso un adeguato volume procedurale di casi complessi;
- mantenere un flusso stabile di pazienti che provengano anche da centri esterni con workup diagnostico già eseguito, riducendo quindi i tempi di attesa e di ricovero;
- avere un supporto di personale in sala in alcune situazioni particolari;
- mantenere uno standard elevato attraverso la necessità di garantire un training adeguato, secondo lo stato dell'arte;

- viceversa per il centro di emodinamica senza cardiocirurgia on-site, si potrebbero configurare opportunità tra cui:

- trasferire pazienti complessi presso il centro convenzionato con continuità di

cura, ovvero attraverso la collaborazione delle due équipe mediche presso il centro convenzionato nella fase peri-operatoria;

- crescita professionale dei professionisti sanitari che possono in questo modo apprendere tecniche e acquisire competenze e autonomia su interventi complessi;
- consolidamento di competenze, ovvero la possibilità di avere il supporto dei medici del centro hub convenzionato per procedure complesse eseguibili presso la propria struttura;
- possibilità di interscambio di figure professionali con competenze adeguate tra i due centri, anche al fine organizzativo, qualora ve ne sia necessità.

- le Parti, in coerenza con i principi di cui sopra, hanno riconosciuto il comune interesse allo svolgimento delle attività in argomento.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Oggetto della presente convenzione sono:

- 1) le prestazioni relative al supporto tecnico-specialistico offerto da U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica dell'ASST Nord Milano a favore della S.C. Cardiologia 1 – Emodinamica dell'ASST Niguarda nell'ambito dei trattamenti che comportano assistenza medica alle procedure ordinarie di interventistica coronarica.
- 2) percorsi formativi e di tutoraggio offerti da S.C. Cardiologia 1 – Emodinamica dell'ASST Niguarda a favore del personale della U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica dell'ASST Nord Milano per procedure non eseguite attualmente presso l'ASST Nord Milano, quali quelle riportate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- TAVI (sostituzione valvolare aortica transcatetere);

- Riparazione mitralica con tecnica edge-to-edge (Mitraclip o Pascal);
- Anuloplastica mitralica;
- Sostituzione della valvola mitralica con bioprotesi (valve-in-valve o valve-in-ring);
- Chiusura percutanea dell'auricola sinistra;
- Chiusura di leak paravalvolari;
- Ricanalizzazione di occlusioni totali croniche coronariche;
- Trattamento percutaneo di lesioni coronariche complesse con necessità di supporto meccanico al circolo (Impella).

## **Art. 2 – Personale coinvolto e modalità di erogazione del servizio**

La collaborazione coinvolge il personale dei servizi di cardiologia - emodinamica delle ASST Nord Milano e Niguarda come si evidenzia di seguito:

**Attività 1:** supporto tecnico-specialistico offerto da U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica dell'ASST Nord Milano a favore della S.C. Cardiologia 1 – Emodinamica dell'ASST Niguarda nell'ambito dei trattamenti chirurgico-interventistici;

La suddetta attività sarà effettuata - presso la struttura dell'ASST Niguarda – da parte del personale Dirigente Medico qualificato dell'ASST Nord Milano, previsti accordi tra le Parti, secondo schema di attribuzione delle sale interventistiche, la cui attività potrà essere svolta tra le **ore 07:00 e le 19:00, dal lunedì al sabato, per un numero di accessi di circa 1 a settimana per un numero di ore mensili stimato essere in circa 30 ore.**

I Dirigenti Medici dell'ASST Nord Milano con rapporto di lavoro esclusivo svolgeranno l'attività 1 al di fuori dell'orario di servizio una volta soddisfatte prioritariamente le necessità aziendali, compatibilmente con le esigenze di servizio,

senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale, nel rispetto dei principi di fungibilità e rotazione del personale, secondo le indicazioni che saranno allo scopo impartite da parte del Responsabile della U.O.C./S.C..

**Attività 2a:** percorsi formativi e di tutoraggio - in caso di procedure eseguibili solo nel centro hub (ASST Niguarda) il personale del centro spoke (ASST Nord) si recherà nel centro hub per effettuare la procedura supportato dal personale del centro hub. Questa fase prevede un periodo di training in cui il personale meno esperto farà da secondo operatore fino a quando non avrà raggiunto un'autonomia adeguata per lavorare come primo operatore in sicurezza;

**Attività 2b:** percorsi formativi e di tutoraggio - in caso di procedure eseguibili in entrambi i centri verrà definito quale percorso utilizzare. Sarà possibile eseguire la procedura nel centro spoke con il supporto di uno o più professionisti del centro hub, oppure si potrà effettuare la procedura nel centro hub con la partecipazione del personale del centro spoke.

Le attività 2a e 2b saranno effettuate nella struttura, a ciò individuata, da parte del personale dell'altro ente, in orario di servizio, previ accordi tra le Parti, secondo le indicazioni che saranno allo scopo impartite da parte dei Responsabili delle strutture coinvolte.

Le Parti autorizzano l'ingresso in sala interventistica del personale individuato con conseguente composizione di équipe mista.

I nominativi del personale sanitario saranno forniti a cura del Direttore dell'U.O.C./S.C. ospitante, per iscritto, con sufficiente anticipo, alla Direzione Sanitaria dell'Ente presso cui dovrà essere prestato servizio. I nominativi dei Cardiologi che effettueranno interventi chirurgici dovranno poter essere inseriti nel registro di sala operatoria, in qualità di primo e/o secondo operatore e/o terzo

operatore, in relazione all'effettivo apporto.

### **Art. 3 – Tutela della Salute del Lavoratore**

Le Parti dichiarano di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si impegnano a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda.

Le Parti garantiscono al personale coinvolto nella collaborazione gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione dell'attività richiesta ed assicurano inoltre che i protocolli anestesilogici e perioperatori rispettino gli standard e siano conformi alle linee guida internazionali.

Le Parti garantiscono la tutela del personale sanitario che presta la propria attività in situazioni di rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, così come previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs 101/2020.

L'ASST Nord Milano e ASST Niguarda garantiscono, come previsto dall'art. 112 del D.Lgs 101/2020 che i lavoratori coinvolti nelle attività del presente accordo siano classificati ai fini della radioprotezione, siano sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, giudicati idonei, siano formati e informati sui rischi derivanti all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Nello specifico le Parti concordano quanto segue:

1. I Datori di lavoro provvedono ad istituire, ciascuno per i propri lavoratori esterni classificati esposti di categoria A, il Libretto personale di radioprotezione ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 101/20.
2. Gli esercenti le zone classificate in cui opereranno i lavoratori esterni provvedono a fornire agli stessi i dosimetri individuali necessari alla corretta

valutazione della dose in funzione dell'entità del rischio.

3. Gli esercenti le zone classificate in cui opereranno i lavoratori esterni provvedono a fornire agli stessi i DPI previsti.

4. Gli Esperti di Radioprotezione concordano, quale vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgere nell'ambito di questa convenzione in entrambe le sedi, il valore di dose efficace pari a 1,0 mSv/anno.

5. Il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esterni che svolgeranno le attività previste dalla convenzione siano informati e formati in materia di radioprotezione. Prima dell'inizio dell'attività, i datori di lavoro o i loro delegati si impegnano a fornire agli esercenti la data dell'ultimo corso di radioprotezione frequentato.

6. Gli esercenti o i loro delegati provvedono a garantire le informazioni e la formazione specifica in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata. A tal proposito, gli esercenti forniscono ai datori di lavoro copia delle norme interne di protezione e sicurezza di interesse. I datori di lavoro si impegnano a fornire dette norme ai propri lavoratori interessati dalla convenzione.

7. Prima dell'inizio dell'attività, i datori di lavoro o i loro delegati si impegnano a comunicare agli esercenti la classificazione di ciascun lavoratore esterno e il periodo di validità dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

#### **Art. 4 – Assicurazioni**

Le Parti dichiarano di essere titolari di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo. Durante lo svolgimento dell'attività convenzionale, fuori orario di servizio, non è prevista la copertura assicurativa INAIL.

### **Art. 5 – Compensi e Rendicontazione**

Per le prestazioni rese dai professionisti dell'ASST Nord Milano, al fuori dell'orario di servizio, nell'espletamento dell'attività 1 è previsto un compenso come di seguito dettagliato:

**Dirigente Medico Cardiologo dipendente ASST Nord Milano: Euro 100,00/h, lordi.**

Per i percorsi formativi e di tutoraggio - attività di tipo 2a e di tipo 2b, non si prevede alcuna remunerazione in quanto svolti in orario di servizio, fuori sede, e classificati quale pura collaborazione e azione coordinata di più amministrazioni finalizzata allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Gli enti a cadenza mensile ed entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di interesse, sono tenuti a rendicontare alla controparte (per ASST Nord Milano all'indirizzo e.mail: [conv.attive@asst-nordmilano.it](mailto:conv.attive@asst-nordmilano.it) – per ASST Niguarda all'indirizzo e.mail: [approvvigionamenti@pspedaleniguarda.it](mailto:approvvigionamenti@pspedaleniguarda.it)) un prospetto riportante: il nominativo del professionista, la data e l'orario dell'accesso. Il prospetto dovrà essere sottoscritto dal Direttore della U.O.C./S.C. ospitante le attività.

L'ASST Nord Milano emette fattura con pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura stessa, ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 6 – Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dal 15 aprile 2022 e resterà in vigore fino al 14 aprile 2023.

Non è previsto il rinnovo tacito.

La presente convenzione potrà essere rinnovata mediante formale richiesta su carta intestata trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza della presente convenzione.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione

delle specifiche condizioni sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Il termine temporale di validità della presente convenzione è subordinato alla permanenza del vigente quadro normativo; pertanto, qualora dovessero intervenire disposizioni di legge statali o regionali o disposizioni regolamentari incompatibili con la prosecuzione della presente convenzione, questa si riterrà automaticamente risolta facendo salvi gli effetti nel frattempo prodotti.

#### **Art. 7 – Referenti**

Le parti individuano come referenti delle attività disciplinate dal presente accordo convenzionale:

- per ASST Nord Milano il Direttore della U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica;
- per ASST Niguarda il Direttore della S.C. Cardiologia 1 – Emodinamica.

#### **Art. 8 – Modifiche**

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali, anche particolari**

Le parti danno atto che, sotto il profilo della riservatezza dei dati personali, i rapporti vengono regolati come di seguito descritto.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo "Regolamento") prevede, all'art. 26, che allorché due o più

Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi vanno definiti "Contitolari del trattamento";

I Contitolari del trattamento determinano, in modo trasparente, mediante un accordo interno:

- le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal suddetto Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento.

Attraverso lo strumento della Convenzione tra Enti, della quale il presente Accordo fa parte, si è stabilito che le parti alternativamente si impegnano a prendere in carico ed eseguire gli interventi sui pazienti inviati dalla controparte e ASST Niguarda contestualmente si impegna a fornire supporto formativo (training ed esecuzione di procedure) a favore del personale dell'ASST Nord Milano.

Poiché nell'atto convenzionale suddetto vengono determinati congiuntamente finalità e mezzi del trattamento dei dati personali – come descritto nella Convenzione – i due Enti sono Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 citato.

Entrambi i Titolari sono tenuti a trattare i Dati Personali (dei pazienti, sia durante l'attività di esecuzione degli interventi che durante l'attività formativa) solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei Servizi descritti nell'atto convenzionale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché di quanto stabilito nei successivi articoli. I dati non saranno trasferiti in Paesi extra UE.

Tra l'ASST Nord Milano ed ASST Niguarda non ci sono rapporti di sovra/sottordinazione.

Gli ambiti e le tipologie di trattamento consentiti ad entrambi i titolari sono i seguenti:

A) Categorie di interessati: pazienti

B) Tipi di dati personali: dati anagrafici, dati relativi alla salute;

C) Natura e finalità del trattamento necessari all'esecuzione degli accordi vigenti: consultazione dei dati, registrazione dei dati, custodia dei dati.

Le parti potranno trattare anche i dati comuni del personale inviato a svolgere attività presso l'altro ente.

In relazione alle misure di sicurezza, entrambi i Titolari, tenendo conto, in particolare, dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, dovranno adottare e mantenere misure tecniche ed organizzative adeguate per proteggere la sicurezza, le finalità perseguite, il contesto e le specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché la tecnologia utilizzata, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

Entrambi i Titolari si impegnano ad informarsi reciprocamente, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza (inviando una comunicazione all'indirizzo e.mail dei rispettivi DPO e alla pec istituzionale) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestarsi vicendevolmente ogni necessaria collaborazione in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del Regolamento o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34.

La notifica verrà effettuata dal Titolare presso cui si è verificata la violazione.

Entrambi i Titolari garantiscono che l'accesso ai Dati Personali sarà limitato

esclusivamente ai soli propri dipendenti (tra i quali coloro che effettuano il trasporto) e collaboratori il cui accesso ai Dati stessi sia necessario per l'esecuzione dei Servizi, previamente identificati per iscritto.

Si impegnano altresì a fornire ai propri dipendenti e collaboratori, deputati a trattare i Dati Personali in parola, le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si impegnano a conformarsi alle disposizioni vigenti sulle figure degli Amministratori di sistema.

Nei confronti degli interessati, i Titolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento dei dati, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Titolare per le operazioni allo stesso imputabili.

Gli interessati possono esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Titolare.

I punti di contatto vengono individuati nei DPO di entrambe le Strutture.

Il presente Accordo segue la durata dell'atto convenzionale cui è allegato.

Alla scadenza dell'atto o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia dello stesso, i Titolari dovranno interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e valutare congiuntamente le decisioni in ordine alla cancellazione o distruzione degli archivi informatici o cartacei, in relazione alle prescrizioni del Massimario e Titolare di scarto.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia protezione dei dati personali.

**Art. 10 – Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della  
Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)**

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento. In particolare le parti dichiarano di aver adottato il Piano di prevenzione della corruzione e di comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) conformemente alla Legge 190/2012, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte del Contraente, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda alla rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

#### **Art. 11 – Clausola Risolutiva e Recesso**

Oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della presente convenzione, quest'ultima si intenderà risolta, nei seguenti casi:

- qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero-professionale;
- qualora il Contraente non rispetti in maniera reiterata le tempistiche di pagamento (30 giorni dalla data di ricevimento della fattura).

Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione del rapporto nonché l'adozione da parte di quest'Azienda di ogni azione a propria tutela.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 (recesso unilaterale) del Codice Civile, qualora constati che dall'attività

prevista:

- derivi una compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR;

- consegua una compromissione del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione mediante invio all'altra Parte di raccomandata A/R, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile, con particolare riferimento agli articoli in materia di contratto di mandato.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a cercare la risoluzione in via amichevole. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria eleggendo, al tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Monza.

#### **Art. 12 – Imposta di bollo e Registro**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASST Niguarda ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n.19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sesto San Giovanni \_\_\_\_\_

Per ASST Nord Milano

Il Dirigente Amministrativo U.O.C. Affari Generali

su delega del Direttore Generale -

deliberazione n. 169 del 22.02.2022

(dott.ssa Fiona Silvia Brera)

Per ASST Niguarda

Il Direttore Generale

(dott. Marco Bosio)